



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 8754

Del 25/06/2021

---

Identificativo Atto n. 182

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

PROROGA AL 31/12/2021 DEL REGIME DI AIUTO PER GLI AIUTI CONCESSI A VALERE SUL TERZO AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 APPROVATO CON D.D.S. N. 14864 DEL 30/11/2020 E PROROGATO CON D.D.S. N. 16577 DEL 28/12/2020

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA

#### **RICHIAMATI:**

- il d.d.S. n. 14864 del 30/11/2020 di approvazione del Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, con il quale si prevede che in attuazione dello stesso siano concessi aiuti di Stato fino al 31/12/2020 sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. n. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte;
- tutte le premesse del sopracitato d.d.S. 14864/2020, in particolare laddove si rammenta che, al fine di confermare oltre il 31/12/2020 l’applicazione del Quadro Temporaneo agli aiuti concessi in attuazione dell’Avviso in oggetto, è previamente necessaria l’approvazione, da parte della Commissione, della notifica relativa al recepimento da parte dello Stato italiano (mediante modifica legislativa delle previsioni di cui al DL 34/2020 artt. 53 e s.m.i.) della proroga, disposta al 30/06/2021 con Comunicazione della Commissione Europea del 13 ottobre 2020 C (2020) 7127 final;
- l’approvazione, in data 10 dicembre 2020, da parte della Commissione della misura d’aiuto SA.59655 notificata dallo Stato italiano, con la quale è spostato al 30 giugno 2021 il termine dell’aiuto SA.57021, consentendo pertanto fino a tale data la concessione di aiuti inquadrabili nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- il d.d.S. n. 16577 del 28/12/2020 con cui si è disposto che agli aiuti concessi in attuazione del Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, fino al 30/06/2021 siano inquadrati nell’ambito del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547 e SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. n. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per beneficiario, al lordo di



## Regione Lombardia

---

oneri e imposte;

**DATO ATTO** che il sopracitato d.d.S. n. 16577 del 28/12/2020 stabilisce di demandare ad un successivo atto, da adottarsi entro il 30/06/2021, la disciplina degli aiuti eventualmente concessi dopo tale data a valere sul Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, prevedendo che, in caso di approvazione di ulteriore proroga del suddetto Quadro Temporaneo e del Regime Quadro da parte della Commissione Europea, gli aiuti concessi fino a vigenza dello stesso continuino ad essere concessi secondo quanto previsto dal medesimo;

**VISTI:**

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione



## Regione Lombardia

---

europea, di ricevere nuovi aiuti;

- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;

- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

**DATO ATTO** che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;

- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

**PRESO ATTO** della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della



## Regione Lombardia

---

disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTI**, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

**VISTE:**

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19";
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.57021, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

**VISTA** la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000,00 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";

**DATO ATTO** che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro



## Regione Lombardia

---

della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

**PRESO ATTO** che l'articolo 28 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha recepito tali modifiche, modificando a sua volta l'articolo 54 e ss. del DL. 34/2020 sopracitato;

**VERIFICATO** che a seguito dell'approvazione del regime quadro nazionale SA.62495 il PCM - Dipartimento delle politiche europee ha provveduto a registrare il regime ai sensi dell'art.8 del DM 115/17 con l'attribuzione del CAR 17496;

**RITENUTO** quindi che sussistano le condizioni per poter procedere a confermare fino al 31/12/2021 la concessione di aiuti nell'ambito del soprarichiamato Quadro Temporaneo ai sensi dell'art. 54 del D.L. n. 34/2020, fino al limite massimo di 1.800.000,00 euro;

**RITENUTO** altresì di confermare quanto già previsto dai sopracitati d.d.S. n. 14864 del 30/11/2020 e d.d.S. n. 16577 del 28/12/2020, ossia che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- non possano essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le microimprese e piccole imprese secondo quanto previsto dall'articolo 62 del D.L. 104/2020 sopracitato;
- possano essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (c.d. aiuti "de minimis") nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possano essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015, attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

**RICHIAMATI** gli adempimenti previsti, dai sopracitati d.d.S. n. 14864 del 30/11/2020 e d.d.S. n. 16577 del 28/12/2020, a carico delle imprese beneficiarie, in merito alla



## Regione Lombardia

---

sottoscrizione di una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti:

- di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

**RICHIAMATI** i seguenti adempimenti connessi alla concessione degli aiuti di Stato, in capo all'Autorità di Gestione:

- registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari e operata dai soggetti concedenti, ai sensi dell'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte;
- assolvimento degli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

**DATO ATTO** che, sulla base delle banche dati consultabili nell'ambito delle istruttorie svolte dagli uffici, è possibile attivare controlli sul rispetto del plafond massimo di 1.800.000,00 di euro per beneficiario riferendoli esclusivamente al perimetro di "impresa unica", secondo la definizione già prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato "de minimis" (Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), ossia l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti, anche per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù



## Regione Lombardia

---

di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

**RITENUTO** pertanto di limitare i controlli sul rispetto del plafond soprariportato al perimetro di "impresa unica" come sopradescritto, previa acquisizione delle necessarie dichiarazioni da parte dei beneficiari circa le imprese collegate;

**RITENUTO** inoltre di demandare ad un successivo atto, da adottarsi entro il 31/12/2021, la disciplina degli aiuti eventualmente concessi dopo tale data a valere sul Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, stabilendo che:

- in caso di approvazione di ulteriore proroga del suddetto Quadro Temporaneo e del Regime Quadro da parte della Commissione Europea, gli aiuti concessi fino a vigenza dello stesso continuino ad essere concessi secondo quanto previsto dal medesimo;

- ove scaduto il suddetto Quadro temporaneo, in caso di moduli aggiuntivi si applicherà il regime adottato nel progetto finanziato di riferimento, di cui il modulo aggiuntivo costituirà integrazione, mentre in caso di nuovi progetti, i soggetti istanti, dovranno indicare di quale regolamento avvalersi tra quelli di seguito richiamati:

- > Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli Aiuti "de minimis";

- > Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (artt. 20, 53 e 55) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E.;

dando atto che, laddove si dovrà attivare una linea di aiuto in esenzione, sarà demandato al decreto di stabilire di procedere alla comunicazione del regime alla Commissione Europea tramite la piattaforma SANI2 e si potrà darne attuazione solo ad esito positivo della procedura di notifica;

**ACQUISITO**, nella seduta del 22 giugno 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di Regione Lombardia;

**ATTESTATO** che, successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e in particolare contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interregitaliasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;





## Regione Lombardia

---

**STABILITO** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu>;

**DATO ATTO** che il presente atto non comporta alcuna modifica rispetto alla dotazione finanziaria prevista con d.d.S. n. 14864 del 30/11/2020 e s.m.i. e alla relativa copertura finanziaria;

**DATO ATTO** altresì che il presente provvedimento è adottato entro il termine disposto dal precedente d.d.S. n. 16577 del 28/12/2020;

**VISTA** la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico in materia di Organizzazione e Personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4431 del 17 marzo 2021 ("V Provvedimento Organizzativo 2021") che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Svizzera a Monica Muci, attribuendole l'incarico dirigenziale per la relativa struttura, a far data dal 17 marzo 2021;

### DECRETA

1. di prevedere che gli aiuti di cui al Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 approvato con d.d.S. n. 14864 del 30/11/2020 e prorogato con d.d.S. N. 16577 del 28/12/2020 siano concessi fino al 31/12/2021 sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e s.m.i., tra cui, da ultimo, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. n. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte;

2. di confermare quanto già previsto dai sopracitati d.d.S. n. 14864 del 30/11/2020 e d.d.S. n. 16577 del 28/12/2020, ossia che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- non possano essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le microimprese e piccole imprese secondo quanto previsto dall'articolo 62 del D.L. 104/2020 sopracitato;



## Regione Lombardia

---

- possano essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (c.d. aiuti "de minimis") nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possano essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015, attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

3. di demandare ad un successivo atto, da adottarsi entro il 31/12/2021, la disciplina degli aiuti eventualmente concessi dopo tale data a valere sul Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, stabilendo che:

- in caso di ulteriore proroga del suddetto Quadro Temporaneo, gli aiuti concessi fino a vigenza dello stesso continuino ad essere concessi secondo quanto previsto dal medesimo;
- ove scaduto il suddetto Quadro temporaneo, in caso di moduli aggiuntivi si applicherà il regime adottato nel progetto finanziato di riferimento, di cui il modulo aggiuntivo costituirà integrazione, mentre in caso di nuovi progetti, i soggetti istanti, dovranno indicare di quale regolamento avvalersi tra quelli di seguito richiamati:
  - > Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre > 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli Aiuti "de minimis";
  - > Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E. (artt. 20, 53 e 55);

dando atto che, laddove si dovrà attivare una linea di aiuto in esenzione, sarà demandato al decreto di stabilire di procedere a comunicazione del regime alla Commissione Europea tramite la piattaforma SANI2 e si potrà darne attuazione solo ad esito positivo della procedura di notifica;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e sul sito di Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu>;



## Regione Lombardia

---

5. di attestare che contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

MONICA MUCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge